

STATUTO SOCIALE

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

COLORI SOCIALI

Art. 1 - In ideale continuità con le più antiche e gloriose tradizioni marinare di Puglia, il 10 maggio 1929 un gruppo di appassionati costituiva in Bari la Associazione Sportiva "Società della Vela", successivamente, con deliberato del 15 ottobre 1945, denominata "Circolo della Vela" e, con l'adozione del presente Statuto, "Circolo della Vela - Bari – Associazione Sportiva dilettantistica".

Il Circolo è retto dalle norme Statutarie e Regolamentari basate sul principio di democrazia interna e sul principio di partecipazione all'attività velica e sportiva da parte dei propri Soci in condizioni di parità ed in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.

Il Circolo della Vela è affiliato della FIV – Federazione Italiana Vela e si conferma alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FIV.

Art. 2 - Il Circolo ha sede in Bari. Suo scopo è di promuovere e sviluppare - anche con attività didattica - gli sports nautici dilettantistici in genere e, in particolare, quello velico. Esso non persegue scopi di lucro. Gli eventuali avanzi di gestione, se non imputati a riserva, dovranno essere reinvestiti ai fini sociali. E' fatto, quindi, divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In diretta attuazione degli scopi istituzionali il Circolo potrà effettuare, verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri Soci, degli associati o partecipanti di altre Associazioni e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali, le seguenti attività:

- a. concedere l'uso dei pontili e degli ormeggi ottenuti in concessione dal Circolo e utilizzati per svolgere l'attività medesima;
- b. concedere il rimessaggio all'asciutto sui pontili ai Soci proprietari dei battelli in gomma o altre imbarcazioni leggere;
- c. organizzare corsi di vela;
- d. concedere anche a terzi proprie pubblicazioni dirette prevalentemente agli associati; ogni altra prestazione di servizi finalizzata e/o comunque connessa allo sviluppo dell'attività velica, sportivo-agonistica e/o nautica in genere.

Art. 3 - La durata del Circolo è illimitata. L'anno sociale coincide con quello solare.

Art. 4 - I colori sociali sono "bianco e rosso".

Art. 5 - Il guidone sociale porta al centro, in senso longitudinale, una fascia bianca in campo rosso. I regolamenti stabiliscono le misure federali del guidone sociale, la varietà dei distintivi e le norme per il loro uso.

TITOLO SECONDO SOCI E LORO CATEGORIE

Art. 6 - I Soci sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) **Onorari**
- b) **Benemeriti**
- c) **Fondatori**
- d) **Vitalizi**
- e) **Ordinari**
- f) **Seniores**
- g) **Sportivi Agonisti**

Art. 7 - A tutte le categorie possono appartenere solo persone fisiche.

Art. 8 - I Soci caduti per la Patria sono SOCI HONORIS CAUSA ed i loro nomi, a cura del Consiglio Direttivo, sono incisi sulla targa collocata nei locali del Circolo.

Art. 9 - Soci **Onorari** possono essere nominati coloro che contribuiscono ad accrescere il prestigio del Circolo. I Soci Onorari sono dispensati dal pagamento di qualsiasi quota sociale o contribuzione ed acquistano tutti i diritti previsti per i Soci Ordinari.

Se provengono da altra categoria conservano tutti i diritti previsti per gli appartenenti alla stessa.

Art. 10 - Soci **Benemeriti** sono coloro i quali, di età non inferiore ai diciotto anni, hanno conquistato per i colori sociali; un Campionato d'Italia assoluto o di maggiore importanza. Soci Benemeriti possono altresì essere nominati coloro che abbiano reso importanti servizi al Circolo.

I Soci Benemeriti sono dispensati dal pagamento delle sole quote ordinarie sociali ed acquistano tutti i diritti previsti per i Soci Ordinari. Se provengono da altra categoria conservano tutti i diritti previsti per gli appartenenti alla stessa.

I Soci iscritti alla categoria Benemeriti alla data di approvazione del presente Statuto conservano i diritti acquisiti di natura economica più favorevoli previsti dal previgente Statuto.

Art. 11 - Soci **Fondatori** sono stati coloro che hanno fondato il Circolo e sono coloro che, all'atto dell'approvazione del presente Statuto, sono iscritti in tale categoria.

Possono ottenere il passaggio alla categoria dei Soci Fondatori, a domanda, i Soci che abbiano raggiunto venti anni di ininterrotta appartenenza alla categoria dei Soci Ordinari.

Il passaggio di categoria viene deliberato dalla Giunta dei Soci Fondatori una volta l'anno, su domanda presentata alla Giunta medesima entro il 31 marzo.

La categoria dei Soci Fondatori non può superare, per numero, il quarto dei Soci Ordinari.

Non può essere ammesso il Socio che abbia riportato sanzioni disciplinari di alcun genere e ne decade se già ammesso.

Se le domande superano i posti disponibili, questi saranno assegnati in ordine di anzianità di iscrizione al Circolo con precedenza, in caso di parità, al più anziano di età.

Art. 12 – Soci **Vitalizi** sono coloro che sono iscritti in tale categoria alla data di approvazione del presente Statuto per aver, a suo tempo, ricorrendone i presupposti, versato in unica soluzione la somma, non inferiore a quattordici annualità, determinata dall'Assemblea dei Soci Fondatori su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono stati e sono dispensati da qualsiasi ulteriore corresponsione di quote sociali.

Nei loro confronti trovano applicazione le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento per la categoria dalla quale provengono.

Il coniuge del Socio Vitalizio che, all'atto del decesso non sia separato, subentra nei diritti del medesimo fin tanto che conservi lo stato vedovile; a tal fine dovrà presentare domanda di ammissione sulla quale deciderà il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può deliberare di ammettere nuovi Soci alla categoria dei Soci Vitalizi determinandone le modalità di ammissione.

In ogni caso la categoria dei Soci Vitalizi non può superare $\frac{1}{4}$ dei Soci Ordinari.

Art. 13 - Soci **Ordinari** possono essere tutti i maggiori di età.

Art. 14 - Soci **Seniores** sono i Soci Ordinari o Fondatori che hanno compiuto il 75° anno di età ed almeno 35 anni di ininterrotta appartenenza al Circolo.

Il passaggio a tale categoria viene deliberato dal Consiglio Direttivo e decorre dal mese successivo a quello in cui è maturato il diritto. La domanda dell'interessato viene presentata nella Segreteria del Circolo.

I Soci Seniores sono dispensati dal pagamento delle quote e dei contributi sociali e conservano tutti i diritti della categoria di appartenenza.

Il coniuge del Socio Senior, che all'atto del decesso non sia separato, subentra nei diritti del medesimo sin tanto che conservi lo stato vedovile; a tal fine dovrà presentare domanda di ammissione sulla quale deciderà il Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Sono **Assenti** i Soci Ordinari o Fondatori che abbiano spostato per ragioni di lavoro la loro residenza anagrafica fuori dalla Regione Puglia e che abbiano richiesto al Consiglio Direttivo l'accertamento di tale condizione.

I Soci Assenti conservano i diritti della categoria da cui provengono, ma corrispondono le quote sociali ordinarie nella misura ridotta al 30%.

La condizione di assenza ha durata di un anno prorogabile, su domanda dell'interessato, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Soci **Sportivi Agonisti** sono i giovani, non figli di Soci, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che facciano domanda, corredata di certificazione da parte della Direzione Nautica, con l'impegno a praticare lo sport velico sotto i colori sociali.

Il Socio Sportivo Agonista è esente dal pagamento della quota di ammissione.

Il Socio Sportivo Agonista resta tale finchè pratica lo sport velico e comunque non oltre il 35° anno di età. La pratica dello sport velico dovrà risultare, oltre che dalla certificazione della Direzione Nautica da prodursi all'atto della domanda, dalle successive certificazioni di conferma

della sussistenza dei requisiti di appartenenza alla categoria che detta Direzione dovrà predisporre entro il primo trimestre di ciascun anno solare.

Il Socio Sportivo Agonista corrisponde la quota sociale ordinaria fintanto che mantiene tale qualifica. Il Socio Sportivo Agonista che non abbia più i requisiti previsti per l'appartenenza alla categoria, verrà cancellato dall'elenco. Il provvedimento, su conforme parere e richiesta della Direzione Nautica, verrà adottato dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta dei Soci Fondatori, in riunione congiunta. In tale ipotesi, oltre che a far data dal compimento del 35° anno di età, il Socio Sportivo Agonista può presentare entro il termine perentorio di dodici mesi domanda a Socio Ordinario. In caso di accoglimento della domanda dovrà versare il 25% della quota di ammissione fissata per i Soci ordinari. I Soci Agonisti hanno tutti i diritti e doveri dei Soci Ordinari.

TITOLO TERZO ATLETI

Art. 17 - Atleti Juniores sono i giovani di ambo i sessi, dall'inizio dell'anno in cui compiono il dodicesimo anno fino al termine dell'anno in cui compiono il diciassettesimo anno.

Gli esercenti la potestà genitoriale devono presentare domanda al Consiglio Direttivo affinché il minore possa praticare lo sport velico; con l'accoglimento saranno tenuti a corrispondere la quota mensile.

I figli di Soci sono esentati dal pagamento della quota mensile.

Le modalità della loro ammissione e l'esercizio del diritto a frequentare il Circolo vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Atleti Cadetti sono i giovani di ambo i sessi, dal compimento del sesto anno al termine dell'anno in cui viene compiuto l'undicesimo anno di età.

Gli esercenti la potestà genitoriale devono presentare domanda al Consiglio Direttivo affinché il minore possa praticare lo sport velico; con l'accoglimento saranno tenuti a corrispondere la quota mensile.

I figli di Soci sono esentati dal pagamento della quota mensile.

Le modalità della loro ammissione, la quota mensile e l'esercizio del diritto a frequentare il Circolo vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

TITOLO QUARTO NOMINE - AMMISSIONI - PASSAGGI DI CATEGORIA DIMISSIONI - RIAMMISSIONI

Art. 19 - I Soci Onorari sono nominati - su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo - dallo stesso Consiglio Direttivo e dalla Giunta dei Soci Fondatori collegialmente con le modalità previste dagli artt. 4 e 5 del Regolamento.

I Soci Benemeriti sono nominati, su proposta collegiale del Consiglio Direttivo e della Giunta dei Soci Fondatori, dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Art. 20 - L'ammissione al Circolo viene decisa dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta dei Soci Fondatori secondo le modalità previste dal Regolamento.

Il candidato, con la sottoscrizione della domanda di ammissione, assume l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e del Regolamento Generale del Circolo, nonché le deliberazioni degli Organi Sociali.

Art. 21 - Il Socio che intende dimettersi è obbligato a darne comunicazione, con lettera raccomandata a/r, non oltre il 30 novembre, e a pagare le quote mensili per tutto l'anno in corso.

Il Socio che presenta le dimissioni dopo il 30 novembre resta obbligato, ai fini finanziari, sino al 31 dicembre dell'anno successivo e, ove non esegua il pagamento delle quote sociali, di contributi eventualmente dovuti, è dichiarato moroso dal Consiglio Direttivo, con le sanzioni previste dal presente Statuto. In tale periodo di tempo le dimissioni possono essere sempre revocate a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata al Consiglio Direttivo.

Art. 22 - I Soci che si sono regolarmente dimessi possono ripresentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.

I espulsi non possono essere riammessi.

Art. 23 - I Componenti del Consiglio Direttivo e della Giunta dei Soci Fondatori, nonché i Soci che rivestono cariche sociali non possono firmare, quali presentatori, domanda di ammissione.

TITOLO QUINTO

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI E DEGLI ATLETI

Art. 24 - I Soci hanno il diritto di:

- a) frequentare i locali del circolo;
- b) praticare la vela e gli altri sports ammessi dal Circolo nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento Generale e dal Regolamento dell'Attività Sportiva;
- c) prendere parte, sotto i colori sociali, alle competizioni sportive promosse dal Circolo o da altri Enti. E' necessaria la designazione della Direzione Nautica per le partecipazioni effettuate in rappresentanza ufficiale ed a spese del Circolo;
- d) partecipare alle manifestazioni organizzate dal Circolo;
- e) vestire la divisa sociale e fregiarsi del distintivo della categoria di appartenenza e della carica rivestita;
- f) avere la tessera sociale;
- g) iscrivere le proprie imbarcazioni veliche nei registri del Circolo per godere dei privilegi e vantaggi ad esse accordate con l'obbligo di sottostare alle norme regolamentari fissate in proposito;
- h) richiedere alla Presidenza, sotto la propria responsabilità, inviti di frequenza al Circolo secondo le norme stabilite dal Regolamento;
- i) intervenire, discutere, presentare proposte e votare nelle Assemblee;
- l) godere di tutti quei benefici comunque concessi dal Circolo, in conformità delle disposizioni che li regolano;
- m) presentare candidati Soci secondo le modalità previste dal Regolamento;
- n) presentare per iscritto al Consiglio Direttivo proposte o reclami;
- o) essere eletti a cariche sociali;

- p) proporre modificazioni dello Statuto e del Regolamento vigenti al Presidente del Consiglio Direttivo previa sottoscrizione delle proposte stesse da parte di almeno il 10% dei soci.

Possono esercitare le attività di cui alle precedenti lettere a), b), d), g):

- 1) il coniuge legale o di fatto o il convivente more uxorio;
- 2) i figli del Socio o del solo coniuge legale o di fatto che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, a condizione che non abbiano contratto matrimonio.

La frequenza del Circolo da parte dei minori è disciplinata dal Consiglio Direttivo.

In caso di morte del Socio, il coniuge legale o di fatto o il convivente more uxorio ha diritto di subentrare al Socio deceduto con l'iscrizione alla categoria dei Soci Ordinari mantenendo l'anzianità ed i benefici e, a tal fine, dovrà presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.

Art. 25 - Gli Atleti Juniores e Cadetti hanno il dovere di:

- a. osservare le disposizioni della Direzione Nautica e del Regolamento dell'Attività Sportiva;
- b. corrispondere, nei termini prescritti, le somme dovute al Circolo per servizi e l'utilizzo di beni e strutture, secondo le deliberazioni degli Organi competenti;
- c. astenersi dal partecipare a competizioni nautiche promosse dal Circolo sotto altri colori sociali, salvo espressa autorizzazione della Direzione Nautica.

Art. 26 - I Soci e gli Atleti, a qualunque categoria appartengano, hanno il dovere di:

- a) osservare lo Statuto, Il Regolamento e le deliberazioni degli Organi Sociali;
- b) corrispondere, nei termini prescritti, le somme a qualsiasi titolo dovute al Circolo secondo le deliberazioni degli Organi competenti;
- c) astenersi dal partecipare a competizioni nautiche promosse dal Circolo sotto altri colori sociali.

Art. 27 - Il Socio potrà essere deferito al Collegio dei Proviviri nei seguenti casi:

- a) per infrazione a norme dello Statuto e del Regolamento;
- b) per mancata osservanza di delibere assembleari o del Consiglio Direttivo;
- c) per violazione dei doveri di correttezza nella sede del Circolo;
- d) per un fatto che sia penalmente rilevante avvenuto all'interno del Circolo.

Il deferimento può avvenire per iniziativa del Consiglio Direttivo, della Giunta dei Soci Fondatori o di ogni Socio che ne abbia interesse.

Il Consiglio Direttivo e, nei casi urgenti, il Presidente, possono adottare il provvedimento cautelare della sospensione fino ad un massimo di due mesi con obbligo del deferimento immediato al Consiglio dei Proviviri.

Nel caso il provvedimento venga preso dal solo Presidente, questi dovrà convocare entro tre giorni il Consiglio Direttivo che, a sua volta, dovrà ratificare o meno il provvedimento entro dieci giorni dalla convocazione. La mancata ratifica nel termine suddetto comporterà la decadenza del provvedimento di sospensione.

Art. 28 – Il Socio che fuori dal Circolo commetta azioni contrarie all'onore, alla morale e al decoro o tenga una condotta che comunque possa coinvolgere il buon nome del Circolo, viene deferito al Collegio dei Proviviri.

Il deferimento viene deciso dal Consiglio Direttivo con votazione a scrutinio segreto e

con la maggioranza di almeno i 2/3 dei Consiglieri in carica.

La riunione viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Proviviri, se ritiene fondate le contestazioni, adotterà uno dei provvedimenti previsti dall'art. 47 dello Statuto. Avverso la decisione del Collegio dei Proviviri è proponibile appello ai sensi dello stesso art. 47.

TITOLO SESTO ASSEMBLEE DEI SOCI

Art. 29 – L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo nella sede del Circolo o in altro luogo se ritenuto necessario.

L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la relazione morale e finanziaria, per la presentazione e l'approvazione del bilancio consuntivo, la presentazione e l'approvazione del bilancio preventivo per categorie di spesa, per la determinazione delle tasse di ammissione, nonché delle quote sociali dell'anno in corso.

Entro lo stesso termine deve essere convocata, ogni quattro anni, per la elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei componenti del Collegio dei Proviviri di seconda istanza.

Nel caso di mancata convocazione nei termini suindicati, la stessa dovrà essere indetta dal Vice Presidente Vicario del Consiglio Direttivo. Può essere convocata, durante il corso dell'anno sociale, per determinare, eccezionalmente, modificazioni delle quote sociali delle tasse di ammissione o per deliberare su altri oggetti attinenti alla gestione del Circolo sottoposti al suo esame.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata in ogni tempo per procedere all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo nel caso previsto dall'art. 36 dello Statuto e all'elezione del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti nel caso previsto dall'art. 41 dello Statuto e all'elezione dei componenti del Collegio dei Proviviri di seconda istanza nel caso previsto dall'art. 46 dello Statuto.

Nel caso di mancata convocazione nei termini suindicati, tale convocazione dovrà essere disposta dal Presidente della Giunta dei Soci Fondatori.

L'Assemblea Straordinaria deve, inoltre, essere convocata dal Presidente del Circolo:

- a) per delibera del Consiglio Direttivo;
- b) per delibera della Giunta dei Soci Fondatori;
- c) su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) su domanda scritta di almeno un quarto dei Soci.
- e) per delibera del Consiglio Direttivo e della Giunta dei Soci Fondatori nel caso previsto dall'art. 48 dello Statuto.
- f) per le modifiche dello Statuto e del Regolamento del Circolo.

Detta convocazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il termine di due mesi dalla richiesta.

Art. 30 - Le Assemblee sono validamente costituite, in prima convocazione, se è presente più della metà dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti espressi.

L'Assemblea convocata per l'eventuale scioglimento del Sodalizio delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Il Socio che non è al corrente con il pagamento delle quote sociali o contributi straordinari, di tasse di ammissione o di passaggio di categoria non ha diritto al voto e non può esercitare gli altri diritti statutari.

Solo ai fini dell'esercizio del diritto di voto in occasione delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie sarà ritenuto in regola il Socio che abbia provveduto al pagamento dovuto sino a tre mesi prima della data di celebrazione dell'Assemblea.

Le votazioni che riguardano l'elezione alle cariche sociali e diritti dei soci sono a scrutinio segreto.

TITOLO SETTIMO ASSEMBLEE DEI SOCI FONDATORI

Art. 31 – L'Assemblea è convocata dal Presidente della Giunta Soci Fondatori nella sede del Circolo.

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata, almeno una volta l'anno, per la nomina dei Soci Benemeriti, nonché per l'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 43 dello Statuto.

Ogni quattro anni è convocata per la elezione dei componenti della Giunta dei Soci Fondatori.

Può essere convocata, in ogni caso, durante il corso dell'anno sociale, su delibera della Giunta o su iniziativa di almeno un quarto dei Soci Fondatori.

Il Socio Fondatore che non è al corrente con il pagamento delle quote sociali o contributi straordinari, di tasse di ammissione o di passaggio di categoria non ha diritto al voto.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata in ogni tempo:

- a) per l'esame di eventuali irregolarità riscontrate dai Revisori dei Conti e per i conseguenti provvedimenti;
- b) per l'elezione della nuova Giunta dei Soci Fondatori nel caso previsto dall'art. 43 quinto comma dello Statuto.

Art. 32 – Per la convocazione, la presidenza, le votazioni e la validità dell'Assemblea dei Soci Fondatori vigono le norme stabilite nel precedente titolo V e nel Regolamento.

Nell'Assemblea le delibere sono valide con il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti.

TITOLO OTTAVO IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 33 – Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da dieci Consiglieri.

Almeno tre Consiglieri devono avere una specifica competenza nello sport nautico.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni sociali in concomitanza con il ciclo olimpico. Esso viene eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci o, se occorre, dall'Assemblea

Straordinaria secondo le modalità dettate dal Regolamento.

È eletto Presidente il candidato a tale carica appartenente alla lista più suffragata secondo le modalità previste dagli articoli 30 e 31 del Regolamento.

Sono eletti Consiglieri tutti e sette i Soci che appartengono alla stessa lista.

Altri tre Consiglieri sono eletti tra i Soci che si siano candidati a termine del Regolamento.

Tutte le cariche sono e vengono assunte a titolo gratuito.

Art. 34 – Il Presidente è eleggibile per non più di due mandati consecutivi.

I componenti del Consiglio sono sempre rieleggibili.

Essi restano in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 35 – Il Consiglio eletto nomina nel suo seno due Vice Presidenti, uno agli Affari Generali con funzioni vicarie ed uno al Settore Nautico.

Nomina, inoltre, il Consigliere Segretario, il Consigliere Tesoriere, il Consigliere Deputato alla Casa, Il Consigliere Direttore Nautico ed il Consigliere addetto al Materiale Nautico.

Alle nomine si procede nella prima seduta di insediamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento.

Il Vice Presidente Nautico ed i due consiglieri nautici costituiscono la Direzione Nautica.

Nessun Consigliere potrà assumere contemporaneamente due incarichi.

Nessun componente del Consiglio potrà, a pena di decadenza, ricoprire altre cariche sociali nel Circolo della Vela o in altre società o associazioni sportive che praticano lo sport velico.

Art. 36 – Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno o più Consiglieri eletti nella lista a Lui collegata, il Presidente provvederà a nominarne altri tenendo conto di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 33.

Tale sostituzione dovrà essere eseguita entro due mesi dalla cessazione della carica del o dei Consiglieri venuti a mancare. In caso contrario subentreranno di diritto i non eletti, a cominciare dal primo, dei Consiglieri votati dall'Assemblea.

Laddove si debba, invece, procedere alla sostituzione di uno o più Consiglieri eletti direttamente dall'Assemblea, agli stessi subentreranno i primi dei non eletti.

I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso e sino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni del Presidente o di dimissioni di più della metà dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare, entro sessanta giorni, l'Assemblea Straordinaria dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio.

Questo resterà in carica sino alla scadenza del quadriennio e sino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 37 – Il Consiglio Direttivo cura l'amministrazione del Circolo, vigila sull'osservanza delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento, dispone per la esecuzione delle proprie deliberazioni e di quelle assembleari.

Oltre alle funzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento, il Consiglio Direttivo:

- a) nomina, modifica e scioglie le Commissioni dei Soci che, nei limiti dei suoi poteri, ravvisa utile istituire;
- b) sceglie tra i Soci, su proposta dei Consiglieri, i collaboratori che si impegnino, dietro

- espressa delega, a regolamentare, organizzare e sorvegliare particolari servizi del Circolo;
- c) promuove e organizza tutte le manifestazioni del Circolo e delibera la partecipazione alle competizioni sportive, avvalendosi della Direzione Nautica;
 - d) provvede alla gestione del Circolo ed è all'uopo investito dei più ampi poteri con la sola limitazione del parere non vincolante della Giunta dei Soci Fondatori nel caso di compravendita di beni immobili;
 - e) delibera tutte le proposte di spesa formulate dai Consiglieri nell'ambito dei rispettivi settori di competenza previo esame ed approvazione dei relativi progetti.
 - f) sottopone alla Giunta dei Soci Fondatori, ove lo ritenga opportuno, eventuali proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quante volte è necessario ed almeno una volta al mese per la verifica dei registri e dei conti e per tutte le pratiche di ordinaria amministrazione. Esso deve informare la Giunta dei Soci Fondatori sui fatti di rilevante importanza nella vita del Sodalizio.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio decide con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a quattro riunioni del Consiglio, decade automaticamente dalla carica. La decadenza viene pronunciata dal Consiglio e comunicata per iscritto all'interessato dal Presidente del Circolo.

Art. 38 – Il Presidente ha la firma e la rappresentanza del Circolo di fronte a terzi ed in giudizio, a Lui è attribuita la facoltà di nominare Avvocati; esegue i deliberati delle Assemblee e del Consiglio Direttivo e, nei casi previsti dal presente Statuto, convoca l'Assemblea.

Nei rapporti e transazioni con Banche e, in genere, negli affari patrimoniali, la firma di rappresentanza del Circolo spetta congiuntamente al Presidente ed al Consigliere Tesoriere.

Art. 39 – I Vice Presidenti sovrintendono rispettivamente uno all'attività sportiva e l'altro agli affari generali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente che sovrintende agli affari generali.

Ove siano assenti anche i Vice Presidenti, il Circolo è rappresentato dal Consigliere più anziano per iscrizione e, in caso di uguale anzianità, da quello di maggiore età.

Art. 40– Le competenze dei Consiglieri Segretario, Tesoriere, Deputato di Casa, Direttore Nautico ed Addetto al Materiale Nautico sono disciplinate dal Regolamento Generale.

TITOLO NONO REVISORI DEI CONTI

Art. 41 – Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di cinque membri eletti dall'Assemblea fra tutti i Soci aventi diritto al voto. E' Presidente il candidato più suffragato, sono membri effettivi il secondo ed il terzo degli eletti. Membri supplenti il quarto ed il quinto.

Essi durano in carica quattro anni, svolgono il loro incarico a titolo gratuito, e non possono rivestire, a pena di decadenza, altre cariche sociali nel Circolo della Vela o in altre società o associazioni sportive che praticano lo sport velico.

In caso di rinuncia o di dimissioni di uno o due Revisori effettivi, subentrano al loro

posto i membri supplenti nell'ordine dei suffragi ricevuti ed, in luogo di questi ultimi, vengono nominati i primi dei non eletti.

Pertanto il Collegio dei Revisori dei Conti comunque formatosi rimane in carica fino alla successiva elezione.

In tutti i casi in cui il Collegio dei Revisori non possa essere completato nel numero dei suoi componenti, dovrà essere convocata l'Assemblea Straordinaria per l'elezione del numero mancante.

Art. 42 – I Revisori dei Conti devono controllare l'Amministrazione del Sodalizio ed accertare la regolare tenuta della contabilità esaminando i registri tenuti dal Consigliere Tesoriere ed apponendovi la loro firma, eseguire gli altri controlli previsti per legge.

I Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche singolarmente, ad atti di ispezione e controllo di qualsiasi registro e documento contabile e devono riunirsi almeno ogni due mesi. Degli accertamenti eseguiti e delle riunioni collegiali devono dare notizia nel registro di loro pertinenza. I Revisori dei Conti intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Il Revisore dei Conti che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a quattro riunioni del Collegio, decade dalla carica. La decadenza viene pronunciata dal Collegio e comunicata per iscritto all'interessato dal Presidente del Collegio.

Nel caso vengano riscontrate irregolarità contabili, debbono tempestivamente riferirne al Consiglio Direttivo ed alla Giunta dei Soci Fondatori per i provvedimenti di rispettiva competenza.

TITOLO DECIMO GIUNTA DEI SOCI FONDATORI

Art. 43 – La Giunta dei Soci Fondatori è costituita da undici componenti, estranei al Consiglio Direttivo, eletti dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

Essa dura in carica quattro anni sociali in concomitanza con il Consiglio Direttivo.

I componenti svolgono il loro incarico a titolo gratuito e non possono rivestire, a pena di decadenza, altre cariche sociali nel Circolo della Vela o in altre Società o Associazioni Sportive che praticano lo sport velico.

Nella prima seduta di insediamento, convocata a norma dell'art. 27 del Regolamento, gli eletti nominano il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, il quale cura la tenuta dei registri e verbali.

Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno o più componenti, i loro posti resteranno vacanti sino alla prima Assemblea Ordinaria della categoria che provvederà alla sostituzione dei mancanti con altri componenti scelti fra i non eletti nell'ordine, i quali scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Nel caso di dimissioni o di impedimento del Presidente della Giunta dei Soci Fondatori, i membri della stessa dovranno provvedere alla nomina del nuovo Presidente scegliendolo fra i propri componenti.

Se viene meno la maggioranza dei componenti, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea Straordinaria per la elezione di una nuova Giunta. Questa resterà in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.

Per la validità delle riunioni della Giunta è necessaria la presenza della maggioranza dei

componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive decade dalla carica.

Art. 44 - La Giunta dei Soci Fondatori, che rappresenta la continuità delle tradizioni del Circolo nel tempo, collabora con il Consiglio Direttivo per il buon andamento del Circolo, segnalando a quest'ultimo eventuali manchevolezze per gli opportuni provvedimenti.

I compiti della Giunta dei Soci Fondatori sono:

- a) convocare le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei Soci Fondatori e, previo esame degli argomenti da discutere, compilare l'ordine del giorno;
- b) esprimere parere non vincolante al Consiglio Direttivo in caso di compravendita di beni immobili;
- c) deliberare il passaggio dei Soci dalla categoria degli Ordinari a quella dei Fondatori (art. 11);
- d) collegialmente con il Consiglio Direttivo nominare i Soci Onorari e proporre all'Assemblea la nomina dei Soci Benemeriti;
- e) votare sull'ammissione del candidato Socio secondo le modalità previste dal Regolamento;
- f) sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento del Circolo;
- g) eleggere, collegialmente con il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri di Prima Istanza.

TITOLO UNDICESIMO COLLEGIO DEI PROBIVIRI DI PRIMA E SECONDA ISTANZA

Art. 45 – Il Collegio dei Probiviri di prima istanza si compone di cinque membri effettivi, eletti dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta dei Soci Fondatori in seduta congiunta.

Nella stessa seduta vengono eletti due componenti supplenti.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei componenti. Sulla elezione devono essere espressi almeno i 2/3 dei voti. Un numero di voti inferiore comporterà il rinvio della elezione. L'astensione non viene considerata espressione di voto.

Nel caso che due o più Soci riportino lo stesso numero di voti, si intende eletto quel Socio che sia più anziano per iscrizione al Circolo e, in caso di ulteriore parità, sia più anziano di età.

I Probiviri durano in carica quattro anni, svolgono il loro incarico a titolo gratuito, e non possono, a pena di decadenza, rivestire altre cariche sociali nel Circolo della Vela o in altre società o associazioni sportive che praticano lo sport velico.

Nella prima seduta di insediamento, convocata dal Presidente del Circolo, gli eletti nominano il Presidente ed il Segretario.

In caso di impedimento, astensione o dimissione di uno o due Probiviri, subentrano i supplenti in ordine di anzianità di iscrizione al Circolo. Se con i Probiviri supplenti non si completa il Collegio, il Consiglio Direttivo deve provvedere al suo completamento con nuova elezione.

Art. 46 - Il Collegio dei Probiviri di Seconda Istanza è presieduto dal Presidente della Giunta dei Soci Fondatori quale membro di diritto e si compone di altri sei membri eletti dall'Assemblea Generale tra i Soci Fondatori.

Sono membri effettivi i primi quattro eletti. Membri supplenti il quinto ed il sesto.

Nel caso che due o più Soci riportino lo stesso numero di voti, si intende eletto quel Socio che sia più anziano per iscrizione al Circolo e, in caso di ulteriore parità, sia più anziano di età.

I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni, svolgono il loro incarico a titolo gratuito, e non possono, a pena di decadenza, rivestire altre cariche sociali nel Circolo della Vela o in altre Società o Associazioni Sportive che praticano lo sport velico.

Nella prima seduta di insediamento, convocata dal Presidente del Circolo, gli eletti nominano il Segretario.

In caso di impedimento, astensione o dimissione di uno o due Probiviri, subentrano i supplenti in ordine di anzianità di iscrizione al Circolo. Se con i Probiviri supplenti non si completa il Collegio, l'Assemblea deve essere convocata per provvedere al suo completamento con nuova elezione.

Art. 47 – Il Collegio dei Probiviri di Prima Istanza ha il compito di istruire e decidere equamente e senza formalità di rito, ma con l'osservanza della forma scritta, sulle infrazioni di cui all'art. 27 dello Statuto, sulle vertenze fra Soci e sulle vertenze fra Soci e Organi Sociali, nonché in tema di interpretazione autentica dello Statuto e del Regolamento.

Il Collegio si riunisce su richiesta scritta degli Organi Sociali o del Socio che ne ha interesse. La richiesta, in busta chiusa e sigillata, sarà depositata presso la Segreteria del Circolo che la trasmetterà immediatamente al Presidente del Collegio.

Il Presidente convoca il Collegio nei sette giorni successivi.

Il Socio, nei cui confronti è stato aperto il procedimento, viene invitato dal Collegio a presentare le sue giustificazioni entro un termine prefissato e, se lo richiede, deve essere sentito personalmente.

Il Collegio ha poteri istruttori per accertare i fatti sottoposti al suo giudizio.

Il Collegio può adottare le seguenti sanzioni:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) censura scritta con affissione all'Albo sociale;
- d) sospensione con affissione Albo Sociale;
- e) espulsione con affissione all'Albo Sociale.

La decisione dovrà essere assunta dal Collegio composto da cinque membri, eventualmente con l'intervento dei supplenti laddove necessario per mancanza degli effettivi.

In caso di impedimento del Presidente, il Collegio sarà presieduto dal componente effettivo più anziano per iscrizione al Circolo che ne assume le funzioni.

La decisione dovrà essere assunta dal Collegio entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta. In caso di perenzione del suddetto termine, il Collegio dei Probiviri sarà considerato dimissionario e si procederà ad una nuova nomina.

La decisione, a cura del Presidente, deve essere comunicata all'interessato ed al Presidente del Circolo, che ne cura l'esecuzione. Qualora si tratti di Socio Fondatore, essa deve essere comunicata anche al Presidente della Giunta dei Soci Fondatori.

Avverso tale decisione è, tuttavia, proponibile appello, entro 15 giorni dalla comunicazione, con ricorso scritto da indirizzarsi mediante raccomandata a.r. al Collegio dei Probiviri di seconda istanza. Ai fini del rispetto del termine indicato fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Il Collegio dei Probiviri di Seconda Istanza decide con le stesse modalità descritte ai commi che precedono.

Avverso la decisione di appello non è proponibile alcuna altra impugnazione.

TITOLO DODICESIMO SCIOGLIMENTO DEL SODALIZIO

Art. 48 – Qualora si verifichi una crisi reputata grave ed insanabile per l'esistenza del Circolo, il Consiglio Direttivo e la Giunta Soci Fondatori, in seduta collegiale, per loro deliberazione o su istanza del Collegio dei Revisori dei Conti, convocano l'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Per l'eventuale deliberazione di scioglimento del Sodalizio valgono le norme dettate dall'art. 30 dello Statuto.

Art. 49 – Deliberato lo scioglimento, la stessa Assemblea nomina un Comitato per la liquidazione composto di cinque Soci dei quali tre Fondatori e due Ordinari.

Dopo il soddisfo delle passività sociali, i beni, che dovessero eventualmente residuare, saranno devoluti ad altre Associazioni Sportive o Enti con finalità analoghe.

Art. 50 – In caso di contrasto fra le norme del presente Statuto e quelle del Regolamento Generale, qui anche indicato semplicemente Regolamento, vale lo Statuto.

REGOLAMENTO GENERALE

TITOLO PRIMO NORME PER L'AMMISSIONE DEI SOCI

Art. 1 - La domanda di ammissione a Socio, corredata di tutti gli estremi richiesti dall'apposito stampato fornito dalla Segreteria del Circolo, deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo e sottoscritta dal candidato e da un Socio presentatore.

Il Socio presentatore deve appartenere alle seguenti categorie: Fondatore, Vitalizio, Benemerito, Seniores, oppure Ordinario e non deve trovarsi nella posizione di incompatibilità prevista dall'art. 23 dello Statuto.

La domanda di ammissione deve essere corredata da una relazione scritta del Socio presentatore che dia esaurienti notizie sulla personalità del candidato con particolare riferimento alla sue qualità morali ed alla sua attività.

Il Socio presentatore ha l'obbligo di accompagnarsi nel Circolo con il candidato in veste di ospite, almeno tre volte prima dell'inoltro della domanda, avendo cura, in tali occasioni, di presentare l'ospite ad alcuni componenti sia del Consiglio Direttivo che della Giunta Soci Fondatori. Di tale adempimento dovrà dare notizia nella relazione scritta.

Il candidato dovrà sottoscrivere l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili e personali ai sensi della L. 675/96 e D.lg. 196/2003 ai soli fini interni all'Associazione.

Nelle ipotesi previste dal quarto, quinto e sesto comma dell'art. 25 dello Statuto, le domande di ammissione non necessitano di presentazione.

Art. 2 - Il nome del candidato, con l'indicazione della sua attività e del nominativo del Socio presentatore, deve essere affisso nell'Albo del Circolo per un tempo non inferiore a quindici giorni e, comunque, fino al momento dell'esame della domanda da parte degli Organi competenti. Dalla data dell'affissione possono essere presentate, presso la Segreteria, le eventuali lettere di opposizione con l'indicazione dei motivi.

La domanda è istruita da un relatore, nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo fra i componenti del Collegio, che è costituito dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta dei Soci Fondatori.

Art. 3 - Il Collegio per la votazione è convocato, almeno otto giorni prima, a cura del Consigliere Segretario, con avviso contenente l'indicazione del giorno e dell'ora di convocazione, nonché l'elenco dei candidati e dei rispettivi presentatori.

Art. 4 - Il Collegio è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in sua assenza, dal Presidente della Giunta dei Soci Fondatori o, subordinatamente, dal Vice Presidente agli Affari Generali e dal Vice Presidente Nautico o, ancora, dal Consigliere più anziano per iscrizione.

Prima della votazione i componenti il Collegio devono apporre la firma sull'apposito registro, sul quale viene redatto il relativo verbale contenente l'esito della votazione.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Consigliere Segretario.

La votazione deve essere effettuata con schede che assicurino l'anonimato. Subito dopo la votazione e la verbalizzazione dei risultati, le schede devono essere distrutte.

Se il candidato Socio è ammesso, il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione amministrativa entro e non oltre trenta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda deve intendersi ritirata e non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni.

Se il candidato Socio non è ammesso, il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione verbale al Socio presentatore il quale, a sua cura, dovrà provvedere ad informare l'interessato.

Art. 5 - Un voto contrario annulla uno favorevole; in caso di parità la domanda si intende respinta. Per la validità delle deliberazioni del Collegio è necessaria la presenza di almeno quindici componenti.

L'ammissione avviene a maggioranza assoluta di voti dei presenti; l'astensione non si computa come voto.

Art. 6 - Il Socio presentatore o il candidato personalmente, possono ritirare la domanda prima che abbia luogo la votazione.

Art. 7 - Le domande respinte non possono essere ripresentate prima che siano trascorsi almeno due anni.

Art. 8 - Per i Soci sportivi la domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato e corredata da una relazione morale e sportiva della Direzione Nautica, viene esaminata dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta dei Soci Fondatori che decidono collegialmente con le modalità di cui agli artt. 4 e 5.

Entro dodici mesi dalla cessazione di tale qualifica, il Socio Sportivo può presentare domanda di ammissione alla categoria dei Soci Ordinari. La domanda, corredata da una relazione del Vice Presidente Nautico, verrà esaminata dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta Soci Fondatori in seduta collegiale con le modalità di cui all'art. 5.

TITOLO SECONDO TASSE DI AMMISSIONE, QUOTE ASSOCIATIVE DIMISSIONI, MOROSITA' E CORRISPETTIVI

Art. 9 - Le tasse di ammissione e le quote associative per i Soci sono deliberate dall'Assemblea Generale dei Soci e decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo, salvo diverse disposizioni della stessa Assemblea.

In mancanza di tale deliberazione, si intendono prorogate per l'anno in corso le tasse e le quote stabilite per l'anno precedente.

Art. 10 - La tassa di ammissione alla categoria dei Soci Ordinari è ridotta ad un quarto per i Figli dei Soci Ordinari, Fondatori, Vitalizi e Seniores e dei rispettivi coniugi a condizione che la domanda sia presentata entro e non oltre dodici mesi dal compimento del trentaquattresimo anno di età.

La tassa di ammissione alla categoria dei Soci Ordinari per il coniuge divorziato o con matrimonio annullato che non abbia contratto altro vincolo matrimoniale è ridotta ad un quarto.

Art. 11 - I Figli dei Soci ed i Soci Sportivi-Agonisti debbono pagare la tassa di ammissione entro e non oltre trenta giorni dalla data della ricevuta comunicazione.

La quota associativa è annuale e deve essere pagata entro il primo trimestre dell'anno solare di competenza.

Il Socio può optare per il frazionamento mensile o trimestrale; in tal caso il pagamento dovrà essere effettuato nei primi dieci giorni di ciascun trimestre.

Il Socio nuovo ammesso sarà tenuto al pagamento della quota associativa a decorrere dal mese della sua ammissione.

Art. 12 - Tutti i pagamenti di tasse di ammissione, di passaggio di categoria, nonché di quote associative ed eventuali contributi debbono effettuarsi presso la Segreteria del Circolo.

La mancata riscossione a domicilio da parte di un eventuale esattore non giustifica la mora.

Art. 13 - Il Socio dimissionario, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di accettazione delle dimissioni, è tenuto al versamento integrale dei contributi deliberati, oltre al versamento delle quote sociali ancora dovute fino alla scadenza dell'anno solare in corso.

Le dimissioni rassegnate dopo il 30 novembre comportano l'onere di pagamento delle quote sociali sino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Art. 14 - Il Socio che faccia decorrere il termine per il pagamento di quote sociali, contributi straordinari obbligatori ecc., sarà invitato ad adempiere a mezzo lettera raccomandata a firma del Consigliere Tesoriere. Trascorsi venti giorni, nuovo sollecito verrà inviato a firma del Consigliere Segretario. Trascorsi ulteriori trenta giorni, il Consiglio Direttivo delibererà la radiazione del Socio per morosità e la conseguente azione legale per il recupero di quanto dovuto.

Art. 15 - I Soci che si sono regolarmente dimessi, trascorso il termine di tre anni, possono presentare domanda di riammissione al Consiglio Direttivo. In tal caso la tassa di ammissione è ridotta al 25%.

Art. 16 - I corrispettivi dovuti dai Soci Sportivi Agonisti e dagli Atleti Juniores e Cadetti per l'utilizzo di strutture e beni del Circolo sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

TITOLO TERZO DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 17 - Ciascun Socio gode dei diritti previsti dallo Statuto Sociale per la categoria di appartenenza. Il Socio che non è al corrente con i pagamenti, come descritti all'art. 26, lettera b) dello Statuto, non può godere di alcun diritto.

Art. 18 - Il Socio è tenuto a risarcire il Circolo di qualsiasi danno dovesse arrecare a quanto di pertinenza sociale o, comunque, affidato al Circolo.

Nessun risarcimento è dovuto, salvo dolo o colpa grave, qualora i danni siano stati arrecati a materiale nel corso di manifestazioni sportive.

Art. 19 - I Soci debbono comunicare alla Segreteria, entro trenta giorni, i cambiamenti di domicilio o di residenza.

Art. 20 - I Soci, per chiedere biglietti di invito a manifestazioni organizzate dal Circolo, debbono riempire e sottoscrivere l'apposito modulo fornito dalla Segreteria. La Presidenza può concedere il biglietto richiesto ed è dispensata da ogni motivazione in caso di rifiuto.

Il Consiglio Direttivo può deliberare di sospendere la concessione dei biglietti di invito limitatamente ad una manifestazione.

I Soci possono anche richiedere che un loro invitato sia autorizzato a frequentare il Circolo per un periodo della durata massima di trenta giorni.

La Presidenza ha la facoltà insindacabile di concedere il permesso richiesto, ma non può essere concesso più di un permesso per lo stesso invitato entro l'anno.

I Soci possono, inoltre, invitare nei locali del Circolo ospiti occasionali, ma sono tenuti, volta per volta, a presentarli al Consigliere di turno presente ed a firmare l'apposito registro depositato in portineria con l'indicazione delle generalità e residenza di ciascun ospite del quale si rendono garanti.

La medesima persona non potrà essere ospite del Circolo per più di sei volte all'anno.

TITOLO QUARTO ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 21 - L'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei Soci è convocata dal Presidente del Circolo con avviso contenente il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, inviato a tutti i Soci almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le proposte di modifica dello Statuto Sociale e del Regolamento Generale debbono essere affisse nella sede del Circolo per il periodo compreso tra la data dell'avviso di convocazione e la data dell'adunanza.

Art. 22 - La convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria, in tutti i casi previsti dall'art. 29 dello Statuto, è fatta con la procedura stabilita per l'Assemblea Ordinaria, ma il termine può essere abbreviato a dieci giorni.

Art. 23 - L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria deve essere pubblicato su un quotidiano cittadino almeno una volta nei sette giorni precedenti l'adunanza e rimanere affisso nell'Albo Sociale dalla data della convocazione sino al giorno dell'adunanza.

TITOLO QUINTO ASSEMBLEE DEI SOCI FONDATORI

Art. 24 - L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci Fondatori è convocata a cura del Presidente della Giunta dei Soci Fondatori con avviso contenente le materie da trattare.

Art. 25 - L'avviso di prima e seconda convocazione deve essere inviato a tutti i Soci almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 26 - Le Assemblee sono presiedute dal Presidente della Giunta in carica assistito dal Consigliere Segretario e, in caso di elezioni, da due Scrutatori. I due Scrutatori sono nominati dall'Assemblea.

Art. 27 - La votazione per l'elezione della Giunta dei Soci Fondatori avviene a lista aperta ed a voto segreto.

Ogni Socio può esprimere al massimo tante preferenze quanti sono i componenti da eleggere.

Si considerano nulle le schede contenenti:

- un numero di voti superiore a quello degli eleggibili;
- nominativi non identificabili per omonimia o ineleggibili.

Nei dieci giorni successivi all'elezione, il Presidente dell'Assemblea deve convocare gli eletti per l'insediamento.

In caso di contestazione sullo svolgimento o sul risultato delle elezioni è competente a decidere l'Assemblea Straordinaria dei Soci Fondatori. Il relativo ricorso, sottoscritto da almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto, dovrà essere presentato alla Segreteria del Circolo entro il termine perentorio di dieci giorni dall'adunanza.

TITOLO SESTO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE GENERALI ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 28 - Per lo svolgimento delle Assemblee Generali ed elettive valgono le norme previste nel presente Titolo.

Art. 29 - L'Assemblea è presieduta da un Socio avente diritto al voto, nominato dalla stessa. Assistito dal Consigliere Segretario in carica, in caso di elezioni, presiede il seggio elettorale che viene completato con due scrutatori nominati dalla stessa Assemblea.

L'Assemblea elettiva viene convocata con deliberazione del Consiglio Direttivo da adottarsi nel mese precedente la data delle elezioni.

Nell'avviso di convocazione, da inviare a tutti i Soci almeno venti giorni prima della data fissata per l'adunanza, dovranno essere indicati: a) il giorno e l'ora dell'adunanza; b) le regole per la presentazione delle liste dei candidati.

Almeno dieci giorni liberi prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni devono essere depositate, presso la Segreteria del Circolo, le liste dei candidati. Le stesse devono essere sottoscritte in modo leggibile da ciascun candidato ed essere presentate da un Socio presentatore, non candidato, che se ne dichiara responsabile. Nello stesso termine innanzi indicato devono essere presentate le candidature dei Soci che non appartengono ad alcuna lista.

Art. 30 - L'art. 33 dello Statuto precisa i requisiti richiesti per i componenti del Consiglio Direttivo e, pertanto, ogni lista dovrà indicare esclusivamente il nome del Presidente ed i nomi dei Consiglieri candidati in numero di sette, di cui almeno tre esperti nautici tratti da un elenco che dovrà essere aggiornato, a cura del Consiglio Direttivo, almeno venti giorni prima della votazione.

Il Socio non potrà essere candidato in più di una lista né potrà essere presentatore, se candidato, né sottoscrivere, come presentatore, più di una lista, né candidarsi contemporaneamente personalmente e quale componente di una lista.

L'inosservanza di una sola delle suddette prescrizioni comporta l'irricevibilità della lista e/o l'irricevibilità della candidatura personale.

Della ricevibilità della lista e delle candidature personali è competente il Presidente del Collegio dei Proviviri, cui la lista e le candidature devono essere sottoposte immediatamente dopo la presentazione.

Le liste e le candidature personali verranno subito esposte nell'Albo Sociale con l'indicazione, per le liste, dei rispettivi presentatori e la pubblicazione permarrà sino alla conclusione delle operazioni elettorali.

Nel caso non sia presentata nessuna lista o candidature personali sufficienti a coprire il numero dei Consiglieri da eleggersi, l'Assemblea si riconvoca nel termine di trenta giorni.

Art. 31 – La votazione per l'elezione del Presidente del Consiglio Direttivo è fatta a scheda segreta. Il Consigliere Segretario è incaricato di controllare il diritto di voto di ciascun votante e l'eventuale causa di esclusione prevista dall'art. 30 penultimo comma dello Statuto.

Il Socio votante esprime il suo voto, trascrivendo negli appositi spazi della scheda, il nominativo del Presidente candidato cui è collegata la lista da Lui prescelta e di tre Soci che si sono candidati singolarmente.

La votazione per la elezione dei Revisori dei Conti avviene a lista aperta ed a scheda segreta.

Il Socio votante esprime il suo voto trascrivendo, negli appositi spazi della scheda, fino ad un massimo di cinque nominativi.

La votazione per la elezione del Collegio dei Proviviri di Seconda Istanza avviene a lista aperta ed a scheda segreta.

Il Socio votante esprime il suo voto trascrivendo, negli appositi spazi della scheda, fino ad un massimo di sei nominativi.

Art. 32 - Durante lo svolgimento dell'Assemblea e sino alla chiusura delle urne - che comunque dovranno rimanere aperte per la durata di almeno tre ore - l'accesso al Circolo sarà consentito esclusivamente agli aventi diritto al voto. Alla chiusura delle urne saranno ammessi al voto soltanto i Soci presenti nel Circolo. Il Presidente dell'Assemblea provvede a raddoppiare il seggio qualora il numero dei votanti sia superiore a 350.

A scrutinio ultimato, il Presidente dell'Assemblea procederà alla proclamazione del Presidente e dei Consiglieri della lista del Presidente eletti a norma dello Statuto, nonché dei tre Consiglieri che si siano candidati singolarmente che abbiano ottenuto più voti. Tra questi ultimi, in caso di parità di voti, risulterà eletto il Socio più anziano di associazione.

Al Collegio dei Revisori proclamerà eletti i Soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità risulterà eletto il Socio più anziano di associazione.

E' eletto Presidente il candidato a tale carica più suffragato.

Nei dieci giorni successivi alla elezione, il Presidente dell'Assemblea deve convocare gli eletti per l'insediamento del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

TITOLO SETTIMO CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 33 - Il Vice Presidente Nautico sovrintende alla attività sportiva del Circolo avvalendosi della collaborazione del Consigliere Direttore Nautico e del Consigliere Addetto al Materiale Nautico. Essi costituiscono la Direzione Nautica.

Il Vice Presidente agli Affari Generali sovrintende all'attività culturale, mondana e ricreativa, nonché ai servizi del Circolo.

Art. 34 - Il Consigliere Segretario è il diretto collaboratore del Presidente; ha in consegna l'archivio ed i registri dei verbali del Consiglio, del Collegio composto dal Consiglio e dalla Giunta dei Soci Fondatori e delle Assemblee. Cura la tenuta dell'Albo dei Soci, sovrintende e dirige il personale dipendente. Redige e sottoscrive con il Presidente i verbali del Consiglio e delle riunioni collegiali. E' componente di diritto di tutte le commissioni nominate dal Consiglio, sottoscrive con il Presidente le tessere sociali ed i biglietti di invito, sbriga la corrispondenza, collabora con il Consigliere Tesoriere nelle pratiche relative ai casi di

morosità, cura le affissioni nella bacheca del Circolo, coordina le varie manifestazioni e fa quant'altro previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 35 - Il Consigliere Tesoriere custodisce, sotto la sua personale responsabilità, il danaro ed ogni altro valore del Circolo; sorveglia sulla perfetta tenuta dei libri di amministrazione, sulla riscossione delle tasse di ammissione, di passaggio di categoria e delle quote sociali; rende, una volta al mese, al Consiglio Direttivo la situazione di cassa; paga, nei limiti stabiliti dal bilancio, i mandati firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci; prepara i bilanci per l'Assemblea e li sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo. Aggiorna e conserva l'inventario dei mobili, quadri e quant'altro di proprietà del Sodalizio.

Art. 36 - Il Consigliere Deputato alla Casa sovrintende i servizi del Circolo, non attinenti al settore sportivo, curando il loro buon andamento. Propone al Consiglio Direttivo le iniziative relative a trattenimenti mondani, a manifestazioni artistiche e culturali nonché il rinnovamento, rifacimento o trasformazione dell'arredamento e dei locali del Circolo.

Art. 37 - Il Consigliere Direttore Nautico collabora con il Vice Presidente Nautico per lo svolgimento dell'attività sportiva e, con questi, sottopone al Consiglio Direttivo le iniziative relative ed il calendario agonistico. Dirige il personale e gli addetti all'attività sportiva e nautica.

Art. 38 - Il Consigliere addetto al Materiale Nautico vigila sulla manutenzione del materiale nautico di cui tiene aggiornato l'inventario. Collabora, per quanto di sua competenza, con il Direttore Nautico nello svolgimento dell'attività sportiva. Cura la conservazione dei trofei sportivi.

Art. 39 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, a cura del Consigliere Segretario, con avviso inviato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. In casi eccezionali od urgenti, la comunicazione può essere fatta anche telefonicamente con preavviso di almeno sei ore.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Ogni componente del Consiglio può segnalare, in precedenza, alla Segreteria gli argomenti che intende sottoporre all'esame del Consiglio e che, a cura del Consigliere Segretario, sono inclusi nell'ordine del giorno della prima tornata da indirsi.

Art. 40 - Il Consiglio Direttivo periodicamente stabilisce un turno settimanale tra i Consiglieri (con esclusione dei Vice Presidenti e del Presidente) perchè siano assicurate la vigilanza sulle attività sociali e l'osservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento, in assenza dei Consiglieri preposti ai singoli settori. Il Consigliere che non ottempera a questo tipo di servizio decade dalla carica dopo quattro turni non effettuati.

Art. 41 - Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, potrà concedere a Soci l'uso temporaneo delle sale del Circolo per manifestazioni culturali, benefiche, artistiche, agonistiche e mondane.

La concessione ad estranei delle sale del Circolo non è consentita, salvo casi eccezionali che il Consiglio Direttivo valuterà a sua discrezione.

In tutti i casi dovrà essere, comunque, salvaguardato l'uso dei servizi del Circolo da parte dei Soci.

TITOLO OTTAVO GIUNTA DEI SOCI FONDATORI

Art. 42 - La Giunta dei Soci Fondatori è convocata dal Presidente, a cura del Segretario, con avviso inviato ai componenti almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. In casi eccezionali o urgenti, la convocazione può essere fatta anche telefonicamente con preavviso di almeno sei ore.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Ogni componente può segnalare al Segretario, almeno due giorni prima della riunione, gli argomenti che intende sottoporre all'esame della Giunta. Di tali argomenti il Segretario, previa comunicazione al Presidente, farà menzione in apertura della riunione.

Di ogni riunione viene redatto, nell'apposito registro, il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 43 - Il Segretario è il diretto collaboratore del Presidente; ha in consegna i registri dei verbali delle riunioni della Giunta e delle Assemblee dei Soci Fondatori.

Ha facoltà di servirsi del personale dipendente del Circolo, addetto alla Segreteria, per il disbrigo delle pratiche pertinenti.

Tutte le spese deliberate dalla Giunta dei Soci Fondatori o dall'Assemblea dei Soci Fondatori faranno carico al conto economico del Circolo.